



## COMUNE DI RIVA DEL GARDA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE **N. 88** DEL CONSIGLIO COMUNALE

DETERMINAZIONE E VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RELATIVI ALLEGATI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER LE ANNUALITÀ 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addi ventinove del mese di aprile (29.04.2022), alle ore 18.40 nella Sala Civica della Rocca, a seguito di regolare convocazione recapitata a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

Risultano presenti i Consiglieri comunali:

SANTI CRISTINA – Sindaco  
BETTA SILVIA – Consigliere-Vice Sindaco  
CAPRONI MARIO  
CHIOCCHIA SIMONE  
CHIZZOLA TIZIANO  
GATTI FRANCO  
GATTI LUCIA – Vice Presidente del Consiglio Comunale  
GRAZIOLI LUCA – Consigliere-Assessore  
MALFER MAURO – Consigliere-Assessore  
MAMONE SALVATORE – Presidente del Consiglio Comunale  
MATTEOTTI PIETRO – Consigliere-Assessore  
PRATI LORENZO  
SALIZZONI SILVIO – Consigliere-Assessore  
SANTONI NICOLA  
SERAFINI MIRELLA  
ZANONI ALESSIO

Risultano assenti i Consiglieri comunali:

BERTOLDI GABRIELE  
FERRAGLIA VITTORIO  
FONTANELLA SIMONE  
GIULIANI GIUSEPPE  
MOSANER ADALBERTO  
POZZER LORENZO

e pertanto complessivamente presenti n. 16, componenti del Consiglio.

Assiste il Segretario Generale Reggente – dott.ssa Anna Cattoi.

Il signor Salvatore Mamone, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza ed invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 6 suppl. 2 dell'ordine del giorno.

^^ Entrano i Consiglieri Mosaner e Fontanella: il numero dei presenti sale a 18. ^^

Relazione.

L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

La deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/Rif del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025.

L'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

La sopracitata deliberazione ARERA prevede la predisposizione di un PEF di durata quadriennale (2022-2025) le cui ultime due annualità (2024-2025) sono soggette ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al art. 8 della deliberazione 363/2021/R/Rif.

Il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che, con le tariffe Tari, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

L'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, come convertito nella L. 25 febbraio 2022 n. 15, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

L'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Il Comune pertanto deve:

- provvedere ad acquisire da ogni ente gestore il Piano economico finanziario (PEF) "grezzo", comprensivo di relazione di accompagnamento e di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante la veridicità dei dati trasmessi;
- unificare i Piani economici finanziari degli enti gestori ed integrare i dati con i costi gestiti in economia, i costi di gestione della TARI (CARC), i costi generali di gestione (CGG) ecc. al fine di predisporre il Piano economico finanziario 2022-2025 definitivo;
- predisporre la relazione di accompagnamento che illustri i criteri di corrispondenza tra valori riportati nel Piano economico finanziario con i valori desumibili da documentazione contabile.

Nel territorio in cui opera il Comune di Riva del Garda non è presente e operante l'Ente di Governo d'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono esercitate dal Comune medesimo.

E' quindi compito del Comune, in qualità di Ente Territorialmente Competente, procedere alla validazione del PEF 2022-2025, verificando la completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni.

Spettano pertanto al Consiglio comunale: la validazione del PEF 2022-2025 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, nonché approvare le relative tariffe del tributo TARI, sempre per l'anno 2022.

Il Comune di Riva del Garda ha stipulato con la Comunità Alto Garda e Ledro una convenzione con la quale il Comune ha affidato alla Comunità stessa la gestione coordinata del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2025.

A tal fine il Comune con il medesimo atto ha affidato alla Comunità Alto Garda e Ledro le funzioni e le attività relative alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la gestione dei Centri di raccolta, lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche, la gestione delle attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione all'utenza.

La Comunità Alto Garda e Ledro, a sua volta, come previsto dalla convenzione suddetta, ha affidato mediante apposito contratto d'appalto a soggetti esterni il servizio integrato di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

La Comunità Alto Garda e Ledro ha trasmesso con nota di data 30/03/2022, acquisita al protocollo comunale in data 04/04/2022 al n. 13476, la documentazione riferita al PEF del Comune. Piano redatto secondo le specifiche ARERA e comprendente sia i dati del PEF "grezzo" della Comunità stessa in qualità di Gestore, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

Infine il Comune di Riva del Garda sostiene direttamente esclusivamente i costi inerenti la gestione del tributo sostenuti tramite la società Gestel srl alla quale ha affidato in concessione con apposito disciplinare di servizio la gestione del tributo TARI compresa la gestione dei rapporti con l'utenza alla società Gestel srl quale società in house partecipata unitamente ad altri enti pubblici, fino al 31/12/2024. Tali costi sono ricompresi nell'ambito del PEF complessivo con le stesse metodologie stabilite dai provvedimenti di ARERA.

Alla relazione accompagnatoria, trasmessa dalla Comunità Alto Garda e Ledro in qualità di Gestore, viene aggiunta la relazione accompagnatoria del Comune redatta sempre sullo schema appendice 2 di ARERA e la relazione di validazione dell'Ente Territorialmente Competente. Entrambe le relazioni sono redatte sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 2 della determinazione ARERA di data 4/11/2021 n. 2/DRIF/2021. In esse sono contenute le "Valutazioni dell'Ente territorialmente competente", in questo caso il Comune, e la metodologia e i criteri per l'attività di validazione; validazione che viene fatta dal Consiglio comunale con il presente provvedimento.

Il Piano economico finanziario predisposto, allegato al presente provvedimento del quale ne forma parte integrante e sostanziale, rispecchia i parametri di cui alla delibera ARERA n°363/2021/R/Rif. Sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (leggasi Comune): fattore di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG).

Nello specifico di tali fattori e coefficienti va sottolineato, come meglio dettagliato nella relazione accompagnatoria al Piano che:

- per la redazione del Piano economico finanziario si è fatto riferimento ai costi 2020, a cui è stato applicato, come previsto dal MTR, l'adeguamento inflattivo dell'1,7%;
- il coefficiente di recupero di produttività Xa è stato inserito pari al valore intermedio dell'intervallo di riferimento, quindi 0,2%, in aumento rispetto al 2021, in quanto il nuovo appalto per il Servizio di gestione dei rifiuti prevede una revisione dei servizi ed un miglioramento nella raccolta differenziata a partire dall'esercizio 2022 e seguenti;
- al fine di consentire la copertura dei costi riferiti alle attività legate alla riorganizzazione dei servizi, in corrispondenza dei quali sono stati proposti dal gestore i Costi Operativi Incentivanti, tuttavia pur introducendo i COI il limite alla crescita delle entrate tariffarie risulta rispettato e di conseguenza non si è resa necessaria la valorizzazione del coefficiente PG, relativo alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, e del coefficiente QL, relativo alle variazioni delle caratteristiche del servizio, gli stessi coefficienti sono stati posti pari al 0%, come anche indicato nella relazione di accompagnamento del Gestore;
- sono stati eseguiti i conguagli delle componenti fisse e variabili come previsto dagli artt. 15 e 16 dell'allegato A del MTR;

- sono stati valorizzati i costi operativi incentivanti di parte variabile, in considerazione del nuovo appalto di servizio e delle nuove modalità del servizio stesso;
- sono state verificate le grandezze fisico-tecniche relative a fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, coefficienti di gradualità e limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie; quest'ultimo risulta rispettato in quanto l'incremento tra il Piano economico finanziario del 2022-2025 e quello del 2021 è nei limiti del coefficiente annuale alla crescita delle tariffe;
- è stato stabilito il fattore di sharing definito per i ricavi del Gestore pari al valore massimo,  $b = 0,6$ , in modo da detrarre il valore massimo consentito dal PEF 2022-2025 a favore delle utenze;
- è stato verificato il rispetto del limite di crescita annuale tariffaria tenuto conto delle nuove disposizioni ARERA che prevedono il raffronto con il gettito tariffario dell'esercizio precedente;
- è stato verificato l'inserimento delle componenti a conguaglio derivanti dal recupero delle componenti residue relative agli anni 2018 e 2019 ed al recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie e quanto fatturato con riferimento all'anno a-2.

Per effetto di quanto sopra l'ammontare complessivo del Piano economico finanziario per l'esercizio 2022 ammonta a €. 3.422.671,00 suddiviso fra costi variabili pari a €. 2.578.843,00 e costi fissi pari a €. €. 843.828,00.

Il valore del PEF 2022-2025 risulta per ogni singolo esercizio pari o all'interno del limite massimo di crescita individuato dalle deliberazioni i ARERA e pari al PEF dell'anno precedente maggiorato del parametro di determinazione del limite alla crescita pari all'1,5%.

Dal valore complessivo del PEF le entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria relativa alla TARI, per complessivi € 11.400,00. L'ammontare complessivo da coprire con entrate tariffarie per l'esercizio 2022 risulta pertanto pari ad € 3.411.272,00.

E' stato chiesto al Collegio dei Revisori dei Conti di esprimere, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000, il proprio parere sul Piano economico finanziario predisposto, anche in ragione di una verifica di corrispondenza con le scritture contabili del Comune per quanto attiene ai costi del di competenza del Comune stesso inseriti nel Piano che, come detto, sono afferenti alla gestione della tributo sostenuti tramite la società GestEL srl.

Per quanto attiene invece l'approvazione delle tariffe del tributo TARI per l'anno 2022, si rammenta che soggetto passivo della TARI, ai sensi del comma 639, della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie.

Il D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa dei rifiuti sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. I costi del servizio sono desunti dal Piano economico finanziario, sia per la quota fissa che per quella

variabile e sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99.

Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle categorie previste dal citato D.P.R. 158/1999, entrambe caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.

Il predetto decreto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un’ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud). Tali coefficienti sono stati determinati nel regolamento della TARI.

Il comma 683 della citata L. 147/2013 testualmente dispone che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*. Il comma 651 della stessa norma prescrive inoltre che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*.

La disposizione sulla competenza del Consiglio comunale ad approvare le tariffe è coerente con quanto stabilito dal Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige che all’art. 49, al comma 3 lettera i) annovera “l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote”.

Anche il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, dispone che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*.

Inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

*Tuttavia, l’art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, come convertito nella L. 25 febbraio 2022 n. 15, prevede che a decorrere dall’anno 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*

Al fine della determinazione e articolazione delle tariffe, occorre fare riferimento all’ammontare del PEF per l’anno 2022 che, come visto in precedenza, ammonta a €.

3.411.272,00 suddiviso fra costi variabili pari a €. 2.573.143,00 e costi fissi pari a €. €. 838.129,00.

L'importo complessivo di cui sopra costituisce il fabbisogno finanziario da coprire con le tariffe per l'anno 2022.

Nel nuovo regolamento comunale riguardante la tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n. 48 dd. 29/06/2021, all'art. 17, riferito alle riduzioni di cui al comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, è stato esplicitamente previsto, al comma 2, che: "*Per far fronte a calamità pubbliche o situazioni di emergenza sanitaria, il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle tariffe, potrà stabilire riduzioni tariffarie sia per le utenze domestiche che non domestiche, eventualmente disciplinandone l'applicazione, in aggiunta o comunque nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore.*"; si tratta di riduzioni che rientrano fra quelle per le quali la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Dato il perdurare dei riflessi dell'emergenza sanitaria ed al fine di non incidere negativamente sulla ripresa economica post pandemia, si propone di coprire con entrate proprie del Comune una parte dei costi 2022, del PEF 2022-2025, per un importo di € 200.000,00, riducendo, secondo le percentuali di composizione di seguito descritte, da € 2.573.143,00 a € 2.422.281,80 i costi variabili e da € 838.129,00 a € 788.990,20 i costi fissi, per un totale complessivo da coprire con le entrate della TARI pari ad € 3.211.272,00.

La misura di cui sopra appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici dell'attuale situazione generale con problematiche e difficoltà che hanno inciso sulla popolazione residente e sulle imprese presenti sul territorio, e della necessità di un aiuto per la riattivazione del tessuto sociale ed economico della città.

Sempre per quanto concerne la determinazione delle tariffe del tributo, oltre al fabbisogno finanziario e agli altri parametri quali le superfici soggette al tributo, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, occorre tener conto della disciplina prevista dal DPR 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del Regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste.

Allo scopo sono stati elaborati, con il supporto della società Gestel srl, i prospetti di determinazione delle tariffe per l'anno 2022 riassunti nel documento denominato "*Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2022*", nel quale sono indicate le modalità e i valori di calcolo delle tariffe del tributo nelle varie componenti: domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile.

Nel *Prospetto 1*, oltre ai costi da coprire con la tariffa, come risultanti da Piano economico finanziario e suddivisi fra costi fissi e variabili, viene indicata l'incidenza percentuale dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti e di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 il quale prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali. Tale percentuale viene fissata nel 49,50% per le utenze domestiche e nel 50,50% per le utenze non domestiche.

Nel Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), all'art. 10 comma 3 è stabilita la possibilità di prevedere un'agevolazione per le utenze domestiche secondo quanto sancito

dall'art. 4 del DPR 27/4/1999 n. 158. Per l'anno 2022 si propone di stabilire l'agevolazione pari a 3,6 punti percentuali; agevolazione invariata rispetto al periodo 2019-2021. Con tale correttivo le percentuali di incidenza passano al 45,90% per le utenze domestiche e al 54,10% per le utenze non domestiche.

L'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad euro 788.990,20, è suddiviso in euro 362.146,50 (45,90%) riferibili alle utenze domestiche ed euro 426.843,70 (54,10%) alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad euro 2.422.281,80, è suddiviso in euro 1.111.827,35 (45,90%) attribuibili alle utenze domestiche ed euro 1.310.454,45 (54,10 %) a quelle non domestiche.

Per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche (Prospetto 2), sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero di famiglie, scaglionato da 1 a 6 (e più) componenti e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste. Le metrature soggette al tributo ammontano a 985.693 mq con un aumento di 17.390 mq. rispetto al 2021 (+1,80%) e i nuclei familiari soggetti a tassa sono aumenti di 141 unità, passando da 9.620 a 9.761. L'aumento delle metrature soggette a tributo ed l'aumento dei nuclei familiari ha consentito di compensare l'aumento dei costi del servizio previsti dal PEF per l'anno 2021. L'incremento dei costi variabili e la maggiore incidenza rispetto ai costi fissi, ha evidenziato riduzioni del tributo maggiori per nuclei familiari con un componente e riduzioni progressivamente minori all'aumento dei componenti il nucleo familiare, fino ad un leggero aumento della tariffa per i nuclei con più di 6 componenti.

Per il calcolo delle tariffe delle utenze non domestiche (Prospetto 3) sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è provveduto ad estrapolare tutte le metrature delle singole categorie (al netto delle riduzioni e esenzioni) da assoggettare a tariffa. Dai risultati ottenuti emerge che le superfici soggette a tariffa ammontano a 519.544 mq, con un aumento di 3.389 mq. rispetto al 2021 (0,65%).

Il mantenimento anche per il 2022 della copertura, per € 200.000,00, di parte dei costi previsti dal PEF, e aumenti da metrature ha consentito di non aumentare le tariffe applicate agli utenti anzi di consentire una lieve diminuzione per quasi tutte le categorie di utenze.

Nel *Prospetto 4* dell'elaborato sono riepilogate le tariffe del tributo nella loro articolazione, sia per le utenze domestiche che non domestiche.

Con precedente deliberazione di variazione di bilancio, si è provveduto ad apportare la variazione al fine dell'adeguamento delle spese previste a Bilancio di Previsione 2022-2024 per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e del corrispondente adeguamento della copertura finanziaria derivante dalla TARI e della copertura con entrate proprie del Comune della quota di costo non coperta con le tariffe del tributo.

Va infine sottolineato che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle fi-*

*nanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;*

Tutto ciò premesso,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco Cristina Santi, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Dato atto che al Comune compete la funzione di Ente territorialmente competente.

Vista la deliberazione n. 80 di data 04 aprile 2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022 per le annualità 2022-2024.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 dd. 29/06/2021.

Ritenuto, per quanto espresso in premessa, di dover rideterminare e validare il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il quadriennio 2022-2025.

Visto il Piano economico finanziario “grezzo” 2022-2025 trasmesso dalla Comunità Alto Garda e Ledro in data 30/03/2022, ed acquisito al protocollo comunale in data 04/04/2022 al n. 13476 corredato della relazione illustrativa e dalla dichiarazione di veridicità; visto l'elaborato denominato “Piano economico finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022-2025” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento composto da:

- il prospetto PEF 2022-2025 redatto come da allegato 1 alla determinazione n. 02/DRIF/2021 di Arera (allegato A);
- la relazione di accompagnamento del gestore, redatta sullo schema Allegato 2 alla determinazione n. 02/DRIF/2021 di ARERA (allegato B);
- la dichiarazione di veridicità del gestore, secondo lo schema tipo Allegato 3 alla determinazione n. 02/DRIF/2021 di Arera (allegato C);
- la relazione di accompagnamento del Comune, redatta sullo schema Allegato 2 alla determinazione n. 02/DRIF/2021 di ARERA (allegato D);

- la dichiarazione di veridicità del Comune, secondo lo schema tipo Allegato 3 alla determinazione n. 02/DRIF/2021 di Arera (allegato E);
- la relazione di validazione dell'Ente Territorialmente Competente (Comune), redatta sullo schema Allegato 2 alla determinazione n. 02/DRIF/2021 di ARERA (allegato F).

Vista la deliberazione di ARERA 158 del 05/05/2020;

Vista la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif.

Vista la determinazione di ARERA n. 02/2021/DRIF ed i relativi allegati.

Vista la nota IFEL di data 31/03/2022.

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti acquisito al protocollo comunale in data 21/04/2022 n. 15752, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che contestualmente alla riapprovazione del Piano Economico Finanziario è necessario procedere anche alla riapprovazione delle tariffe del tributo TARI finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal Piano stesso.

Visti gli *“Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2022”*, predisposti con il supporto della società Gestel srl, costituito da quattro prospetti nei quali sono riportati gli elementi sostanziali per la determinazione delle tariffe e un prospetto finale riportante le nuove tariffe.

Vista la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI).

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*.

Visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2 e nello specifico gli articoli dal 206 al 213.

Visto il *“Regolamento di contabilità”* approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019.

Visto il decreto legislativo n. 267 dd. 18/8/2000 e ss.mm..

Visto il decreto legislativo n. 118 dd. 23/6/2011 e ss.mm. e i principi contabili allegati al decreto stesso.

Visto l'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio

Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali, come da verbale di seduta, dove sono riportate anche le dichiarazioni di voto.

Su invito del Sindaco – Cristina Santi;

*^^ Durante la discussione esce l'Assessore Betta ed entra il Consigliere Pozzer: il numero dei presenti rimane a 18. ^^*

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui esito è proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente risultato:

- Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 18
- Consiglieri/e astenuti : n. 1 (Caproni)
- Consiglieri/e presenti ai fini della votazione : n. 17
  
- voti favorevoli n. 17 (Sindaco, Chiocchia, Chizzola, Fontanella, Gatti Franco, Gatti Lucia, Grazioli, Malfer, Mamone, Matteotti, Mosaner, Pozzer, Prati, Salizzoni, Santoni, Serafini, Zanoni)
- contrari n. 0

## DELIBERA

1. di dare atto che l'allegato PEF 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti risulta completo, coerente e congruo nei dati e nelle informazioni, rispetto al metodo tariffario dei rifiuti e assicura l'equilibrio economico-finanziario del Comune di Riva del Garda;
2. di provvedere a rideterminare e validare il "Piano economico-finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per le annualità 2022-2025" che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, composto da:
  - il prospetto PEF 2022-2025 redatto come da allegato 1 alla determinazione n. 02/DRIF/2021 di Arera (allegato A);
  - la relazione di accompagnamento del gestore, redatta sullo schema Allegato 2 alla determinazione n. 02/DRIF/2021 di ARERA (allegato B);
  - la dichiarazione di veridicità del gestore, secondo lo schema tipo Allegato 3 alla determinazione n. 02/DRIF/2021 di Arera (allegato C);
  - la relazione di accompagnamento del Comune, redatta sullo schema Allegato 2 alla determinazione n. 02/DRIF/2021 di ARERA (allegato D);
  - la dichiarazione di veridicità del Comune, secondo lo schema tipo Allegato 3 alla determinazione n. 02/DRIF/2021 di Arera (allegato E);
  - la relazione di validazione dell'Ente Territorialmente Competente (Comune), redatta sullo schema Allegato 2 alla determinazione n. 02/DRIF/2021 di ARERA (allegato F);

3. di dare atto che la documentazione di cui al punto 1 sarà trasmessa, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), entro i termini previsti dall'Autorità stessa;
4. di approvare, sempre per le motivazioni meglio espresse in premessa, per l'anno 2022 e con decorrenza 1° gennaio 2022 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI):

Numero componenti	Tariffa parte fissa a mq.	Tariffa parte var. annua
1	<b>0,300</b>	<b>64,76</b>
2	<b>0,352</b>	<b>116,57</b>
3	<b>0,393</b>	<b>129,52</b>
4	<b>0,427</b>	<b>142,47</b>
5	<b>0,461</b>	<b>187,81</b>
6 o più	<b>0,487</b>	<b>220,19</b>

Cod. Ronchi	Categoria	Descrizione	Parte fissa	Parte variabile	Tariffa applicata
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,456	1,373	<b>1,829</b>
2	TT0	Cinematografi e teatri	0,272	0,749	<b>1,021</b>
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,381	1,136	<b>1,517</b>
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,599	1,800	<b>2,399</b>
5	CC0	Stabilimenti balneari	0,347	1,039	<b>1,386</b>
6	E00	Esposizioni, autosaloni	0,293	0,879	<b>1,172</b>
7	A00	Alberghi con ristorante	0,966	3,109	<b>4,075</b>
8	AA0	Alberghi senza ristorante	0,694	2,277	<b>2,971</b>
9	X00	Case di cura e riposo	0,769	2,300	<b>3,069</b>
10	XX0	Ospedali	0,803	2,417	<b>3,220</b>
11	Q00	Uffici e agenzie	0,885	2,652	<b>3,537</b>
12	U00	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,415	1,256	<b>1,671</b>
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,959	2,497	<b>3,456</b>
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	0,993	2,979	<b>3,972</b>
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,565	1,701	<b>2,266</b>
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	0,980	2,932	<b>3,912</b>
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,007	2,632	<b>3,639</b>
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,701	2,118	<b>2,819</b>
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,959	2,884	<b>3,843</b>
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,442	1,331	<b>1,773</b>
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,742	2,225	<b>2,967</b>
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,790	11,904	<b>15,694</b>
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	3,300	9,933	<b>13,233</b>
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	2,694	8,600	<b>11,294</b>
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formag-	1,626	4,897	<b>6,523</b>

		gi, generi alimentari			
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,497	4,370	<b>5,867</b>
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	4,878	14,673	<b>19,551</b>
28	I00	Ipermercati di generi misti	1,864	5,606	<b>7,470</b>
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	3,545	10,673	<b>14,218</b>
30	DD0	Discoteche, night club	1,300	3,915	<b>5,215</b>

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Alto Garda e Ledro, ente gestore del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento rifiuti e alla società Gestel srl incaricata della gestione della tariffa dei rifiuti;
6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
7. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art.183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Allegati parte integrante:

- n. 6 allegati

PF

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Salvatore Mamone

**IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE**

Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione e esecutività.